

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ASSICURATIVI**

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

ASSICURATIVI

(CIG _____)

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati.....	4
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Durata	6
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi Assicurativi	6
Articolo 6 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto	11
Articolo 7 Corrispettivi.....	11
Articolo 8 Cauzione.....	12
Articolo 9 Responsabilità.....	12
Articolo 10 Risoluzione e Recesso.....	12
Articolo 11 Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Articolo 12 Obblighi nei confronti del personale dipendente	15
Articolo 13 Obbligo di riservatezza	16
Articolo 14 Trattamento dei dati	16
Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto	23
Articolo 16 Cessione del credito	23
Articolo 17 Subappalto	23
Articolo 18 Foro competente.....	26
Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	27
Articolo 20 Clausola finale	27

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

ASSICURATIVI

(CIG _____)

TRA

FITRI - Federazione Italiana Triathlon, con sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico, Curva Sud, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, P.IVA 04515431007, in persona del,, giusta nomina con e con poteri conferiti come da Statuto approvato con (nel seguito per brevità anche solo "FITRI");

E

_____, con sede legale in _____, iscritta al ____ di ____ al n° _____, partita iva _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, giusti i poteri conferitigli con _____, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (nel seguito per brevità anche solo "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

- a)** ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *Capitolato di polizza*: documento che contiene l'insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i "Servizi" con le relative condizioni di assicurazione, allegato al presente Contratto;
 - *Contratto*: il presente accordo, stipulato tra "FITRI" ed il "Fornitore";
 - *Offerta Tecnica*: l'offerta tecnica presentata dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
 - *Offerta Economica*: l'offerta economica presentata dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
 - *Parti*: congiuntamente *FITRI* ed il *Fornitore*;
 - *Servizi*: i servizi assicurativi descritti nel Capitolato di polizza;
 - *Sponsor/Sponsorizzatore*: il *Fornitore*, che paga a *FITRI* un corrispettivo ai fini della pubblicizzazione, da parte della medesima *FITRI*, del suo marchio e/o logo e/o segni distintivi e/o attività, con le modalità di cui al presente Contratto;
 - *Sponsee/Sponsorizzato*: *FITRI*, che a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dello *Sponsor*, ne pubblicizza il marchio e/o il logo e/o i segni distintivi e/o l'attività;
 - *Sponsorizzazione*: l'accordo tra *FITRI* (*Sponsee/Sponsorizzato*) ed il *Fornitore* (*Sponsor/Sponsorizzatore*), avente ad oggetto la prestazione, da parte di *FITRI*, di servizi e benefit promo-pubblicitari in favore del *Fornitore*, così come indicati nel presente Contratto, a fronte dei corrispettivi di natura economica che saranno erogati dal

Fornitore in favore di FITRI nella misura risultante dall'offerta economica di cui alla Procedura di gara;

- b)** FITRI intende procedere all'acquisizione di servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa _____ necessaria per la Federazione, come più specificamente indicato nel presente Contratto, nel Disciplinare e nel Capitolato di polizza, per un periodo di mesi;
- c)** FITRI, pertanto, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del ____, n. ____, ed in GURI, 5° Serie Speciale – Contratti pubblici n. ____ del _____, ha indetto la Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d)** entro il termine fissato nel predetto Bando di gara, il Fornitore ha presentato la propria offerta per l'esecuzione dei Servizi assicurativi, per il corrispettivo espresso nella Offerta Economica, da intendersi comprensivo di imposte e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il Fornitore ha presentato, altresì, la propria offerta per la sponsorizzazione di FITRI, per l'importo indicato nella Offerta Economica;
- e)** il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla *lex specialis* della Procedura, nonché dal Contratto e dal Capitolato di polizza, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
- f)** FITRI, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- g)** ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla *lex specialis* della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ____ (_____/00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h)** il Fornitore dichiara di essere in possesso dell'organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli *standard* richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Capitolato di polizza, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.

Sono considerati Allegati al presente Contratto, anche se materialmente non uniti allo stesso, i seguenti documenti:

- Capitolato di polizza
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica.

2. L'esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:

- a) dal Capitolato di polizza e relative condizioni di assicurazione, integrate dalle condizioni migliorative di cui all'Offerta Tecnica;
- b) dal D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici");
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto;
- d) dal D.Lgs. n. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private, e regolamenti attuativi;
- e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia, ivi comprese Linee Guida ANAC e altri atti attuativi del codice appalti (c.d. soft law).

3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza:

- a) fra quanto disposto nel presente Contratto, da un lato, e quanto previsto nei relativi Allegati, dall'altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto;
- b) fra quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, ad eccezione delle condizioni migliorative come proposte in gara, da un lato, e il presente Contratto e/o il Capitolato di polizza, dall'altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto e/o nel Capitolato di polizza; pertanto, ai fini della validità e/o dell'interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel Contratto prevarrà su qualsiasi documento del Fornitore.

Articolo 2

Oggetto

1. FITRI affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei Servizi assicurativi per la copertura, in favore di FITRI, dei suoi organi centrali e periferici, delle società/associazioni affiliate e aggregate e dei tesserati, dei rischi di responsabilità civile generale, infortuni e rimborso spese mediche, come descritti nel Capitolato di polizza.
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di FITRI a fornire i Servizi assicurativi alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
3. I Servizi devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato di polizza e, per le condizioni

migliorative, nell'Offerta Tecnica, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.

4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o regolatoria - ivi incluse, pertanto, le disposizioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, già ISVAP) - tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo.

Articolo 3

Durata

1. Il *Contratto* avrà una validità di 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019, il tutto come meglio specificato nel Capitolato di polizza.
2. FITRI si riserva la facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il termine di durata del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi e sino ad un importo pari ad Euro 235.000,00.
3. FITRI si riserva altresì la possibilità di fare applicazione dell'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016, imponendo al Fornitore l'aumento o la diminuzione dei servizi sino ad un quinto del loro importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, e dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, prorogando il contratto per il tempo necessario alla selezione con gara di un altro contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Articolo 4

Esecuzione dei Servizi Assicurativi

1. Il *Fornitore* s'impegna a svolgere i *Servizi*, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione dei *Servizi* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto* e nel Capitolato di polizza.
3. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei

Servizi senza il preventivo consenso scritto di FITRI, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

4. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che sarà facoltà di *FITRI* apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il *Fornitore* si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione a *FITRI* di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei *Servizi*.
6. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione dei *Servizi*, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne *FITRI* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Fermo quanto sopra, *FITRI* potrà verificare e controllare l'esecuzione dei *Servizi* e di tutte le attività ad esso connesse o relative in qualsiasi fase e per tutta la durata del presente Contratto.
8. Tali verifiche e controlli saranno tesi a valutare il rispetto di condizioni, modalità, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza.

Articolo 5

Sponsorizzazione

1. Il *Fornitore* si impegna a pagare a *FITRI*, per ciascun anno di vigenza del Contratto, il corrispettivo della Sponsorizzazione indicato nell'offerta economica formulata ai fini della Procedura di gara, pari ad Euro _____ (_____/00) oltre I.V.A., unitamente al pagamento del premio corrisposto al *Fornitore* per i servizi assicurativi.
2. A fronte della ricezione del corrispettivo di cui al p.to 1. che precede, *FITRI* si obbliga ad eseguire controprestazioni promo-pubblicitarie in favore del *Fornitore*. In particolare *FITRI* concede al *Fornitore* i seguenti diritti:
 - il diritto di utilizzare, per i propri prodotti assicurativi a marchio "_____", il titolo di "Sponsor Assicurativo Fitri", anche detta Federazione Italiana Triathlon, e qualsiasi altra espressione evocativa o comunque riferibile a *FITRI*;
 - il diritto all'utilizzo, per i propri prodotti assicurativi a marchio "_____", del logo *FITRI* e dei loghi delle singole discipline sportive registrati da *FITRI*;
 - il diritto di usufruire di idoneo spazio per pubblicità tabellare in occasione delle manifestazioni organizzate da *FITRI* rientranti nel circuito Gran Prix Triathlon o manifestazioni equivalenti, ivi inclusa l'esposizione del proprio marchio sul percorso di gara, in zona di partenza, arrivo e zona cambio;
 - il diritto di utilizzare sul proprio sito internet i marchi *FITRI*, al fine di comunicare il proprio

coinvolgimento negli eventi organizzati da FITRI, nonché a posizionare il logo _____ sulla home page del sito ufficiale della FITRI, con link per accedere al sito del Fornitore;

- il diritto di inserire link dal proprio sito internet al sito internet di FITRI.
3. Il Fornitore si obbliga ad esercitare i benefici concessi da FITRI in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine di FITRI e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili.
 4. Il Fornitore s'impegna a garantire che nessun atto o affermazione del medesimo Fornitore, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione o altro messaggio pubblicitario, di marketing o materiale promozionale da esso utilizzato, arrechi offesa al pubblico o danneggi il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine di FITRI e/o dei marchi FITRI.
 5. Il Fornitore dichiara e garantisce a FITRI che l'uso dei marchi _____ non comporta la violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Conseguentemente, il Fornitore si obbliga a tenere sollevata ed indenne FITRI da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta in relazione all'uso dei marchi _____ in esecuzione del Contratto, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i marchi _____ violino diritti di proprietà industriale e intellettuale, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di FITRI e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- tali violazioni siano basate in tutto o in parte sull'uso dei marchi _____ da parte di FITRI;
 - FITRI avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
6. Il Fornitore prende atto che FITRI può concedere e/o ha concesso a terzi, limitatamente a tipologie di prodotti diversi da quelli oggetto della presente Sponsorizzazione ed anche in via esclusiva per tali tipologie, diritti di sfruttamento promo-pubblicitario delle proprie attività analoghi a quelli concessi al Fornitore con il presente accordo. Il Fornitore, pertanto, prende atto che l'esercizio dei diritti alla stessa concessi potrà avvenire anche in via concorrente con altre aziende.
 7. Il Fornitore si impegna a rispettare le condizioni indicate da FITRI in relazione ai diritti di sfruttamento promo-pubblicitario dalla stessa concessi ad altre aziende ed a consentire e non ostacolare o limitare in alcun modo a FITRI l'adempimento degli impegni assunti con

altre aziende.

8. Il Fornitore non potrà utilizzare nessuno dei marchi FITRI in maniera tale da causare confusione nel pubblico con riferimento ai prodotti o servizi per i quali il Fornitore ha acquisito i Benefici. Il Fornitore non potrà utilizzare o adottare alcun nome o denominazione commerciale, o marchio o altro segno distintivo che risulti sostanzialmente identico o ingannevolmente simile a ciascun marchio FITRI o ad ogni altro elemento costituente proprietà industriale e/o intellettuale di FITRI. Tale obbligo sopravvivrà alla scadenza del presente Contratto.
9. Ciascun utilizzo dei marchi FITRI da parte del Fornitore dovrà riprodurre interamente, accuratamente e senza adattamenti il colore, il disegno e l'aspetto dei marchi FITRI, come comunicati dalla medesima FITRI e dovrà, in generale, conformarsi alle regole dalla stessa indicate. In nessun caso sono consentiti utilizzi di versioni parziali o di singole componenti dei marchi FITRI. Parimenti, le stesse modalità devono essere seguite da FITRI in tutti i casi in cui verranno utilizzati i marchi del Fornitore, che dovranno essere adoperati seguendo le indicazioni fornite dal medesimo Fornitore.
10. Il Fornitore dovrà impedire che qualsiasi denominazione commerciale, logo o marchio relativi a prodotti e/o servizi diversi da quelli oggetto della presente Sponsorizzazione, siano utilizzati in associazione o in connessione con i prodotti e/o servizi oggetto della presente Sponsorizzazione o che prodotti e/o servizi del Fornitore diversi da quelli appartenenti all'ambito merceologico oggetto della presente Sponsorizzazione esponano uno qualsiasi dei marchi FITRI, né nell'ambito di iniziative di comunicazione né in qualsiasi altro modo.
11. Il lancio da parte del Fornitore di campagne pubblicitarie aventi come tema eventi organizzati da FITRI, con o senza la diretta utilizzazione dei marchi FITRI, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta di FITRI (che non potrà essere irragionevolmente negata) con valutazione da effettuarsi caso per caso, ed il Fornitore dovrà sottoporre a FITRI ciascun progetto di pubblicità e/o promozione avente come tema eventi organizzati da FITRI o comunque ad essi correlati prima della sua diffusione. FITRI dovrà fornire la relativa autorizzazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del materiale. In difetto di riscontro da parte di FITRI entro tale termine, il Fornitore sarà libera di procedere alla diffusione del materiale stesso con i contenuti oggetto della comunicazione preventiva a FITRI. Resta inteso tra le Parti che la preventiva approvazione da parte di FITRI non implicherà alcuna assunzione di responsabilità da parte di FITRI laddove terzi soggetti lamentino la violazione dei propri diritti in conseguenza della diffusione del messaggio pubblicitario e/o promozionale.
12. Il Fornitore non potrà far uso verso terzi o verso il pubblico in generale ed a qualsiasi fine di

espressioni quali "selezionato", "approvato", "garantito" o "preferito" da FITRI o qualsiasi altra espressione simile.

13. Ciascuna Parte riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo o interesse relativi ai marchi o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'altra Parte, fatti salvi i diritti d'uso dei marchi dell'altra Parte come disciplinati dalla presente Contratto e che nulla all'interno del presente Contratto potrà essere interpretato come cessione o garanzia a favore dell'altra Parte di qualsiasi diritto, titolo o interesse.
14. Ciascuna Parte si obbliga a fare in modo di non indurre, influenzare, assistere o delegare in nessun modo, direttamente o indirettamente, qualsiasi altro soggetto, sia durante sia dopo la durata del presente Contratto, a:
 - non sostenere, in alcuna sede, l'invalidità di nessuno dei marchi di proprietà dell'altra Parte o di altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'altra Parte;
 - non contestare la titolarità in capo all'altra Parte dei marchi di quest'ultima o di altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'altra Parte.
15. Ciascuna Parte si obbliga a non presentare alcuna richiesta di registrazione che includa, in tutto o in parte, qualsiasi segno distintivo simile o ingannevolmente simile ai marchi di proprietà dell'altra Parte o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'altra Parte.
16. Qualora il Fornitore, con il preventivo consenso scritto di FITRI, utilizzasse i marchi FITRI in una configurazione diversa da quelle previste nell'ambito della presente Sponsorizzazione, le previsioni del presente Contratto applicabili alla Sponsorizzazione si applicheranno, mutatis mutandis, a tali diverse configurazioni.
17. Qualora si verificasse, nel periodo di durata della Sponsorizzazione, qualsiasi abuso o uso non autorizzato dei marchi FITRI in associazione con servizi sostanzialmente simili a o concorrenti con quelli oggetto del presente contratto, inclusi comportamenti riconducibili all'ambush marketing, il Fornitore dovrà, non appena ne abbia avuto notizia, comunicare tale informazione a FITRI per iscritto, descrivendo i fatti con un ragionevole livello di dettaglio. FITRI dovrà, in buona fede, determinare se e quali iniziative intraprendere per far cessare tali abusi o usi non autorizzati, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione scritta di contestazione ai terzi inadempienti, l'attivazione di azioni giudiziali, la richiesta di provvedimenti di urgenza o la negoziazione e il raggiungimento di un ragionevole accordo. Il Fornitore riconosce che FITRI non sarà obbligata ad aderire alla richiesta del Fornitore di iniziare o continuare azioni legali se, in base a motivati pareri dei consulenti legali di FITRI, l'azione richiesta non abbia sufficiente probabilità di successo. IL Fornitore accetta di fornire quella ragionevole assistenza che si renda necessaria o

consigliabile in ogni contenzioso o altra procedura. Le spese legali connesse con le suddette azioni e procedure concordate saranno suddivise tra le Parti al 50% (cinquanta per cento).

Articolo 6

Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione dell'esecuzione del *Contratto*, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell'esecuzione dei *Servizi*, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di *FITRI* è _____, individuato quale Responsabile del procedimento; il rappresentante del *Fornitore* è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominata all'atto della stipula del presente atto.
3. Il *Fornitore* dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d'ora dato per rato e valido il suo operato.
4. L'eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal *Contratto*, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 7

Corrispettivi

1. Il corrispettivo annuale per l'esecuzione dei *Servizi* nel periodo di validità del *Contratto* è pari ad Euro _____ (_____/____), al lordo delle imposte previste dalla legge, pari al premio annuo complessivo offerto come risultante dall'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* per la durata del presente contratto – salvo i casi di ratei del premio annuo per periodi di durata inferiori all'anno – e sarà erogato come meglio precisato nel Capitolato di polizza.
2. Il corrispettivo annuo per la Sponsorizzazione è pari ad Euro _____ (_____/____), al netto di IVA, come risultante dall'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* per la durata del presente contratto.
3. Il premio annuo offerto, così come l'importo della Sponsorizzazione, restano fermi ed invariato per tutta la durata del presente *Contratto*; fermo quanto previsto nelle Capitolato

di Polizza, pertanto, in nessun caso il Fornitore potrà variare in aumento il premio offerto e l'importo della Sponsorizzazione, né potrà richiedere a FITRI alcun compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 8

Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di *FITRI* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo. Il *Fornitore*, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del *Contratto*.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9

Responsabilità

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - di *FITRI* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei *Servizi* o della Sponsorizzazione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, e/o collaboratori.
2. Il *Fornitore* è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire *FITRI* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei *Servizi*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore* stesso.

Articolo 10

Risoluzione e Recesso

1. *FITRI* potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del cod. civ.,
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto quali a titolo

esemplificativo: articolo 4 (Esecuzione dei Servizi), 10 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente), 12 (Obbligo di riservatezza), 13 (Trattamento dei dati), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Cessione del Credito), 16 (Subappalto), 17 (Foro competente)

d. quanto alla Sponsorizzazione (articolo 5), in caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai par. 1, 3, 4, 5, da 7 a 12, da 14 a 17.

2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, FITRI ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all'esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da FITRI (c.d. "esecuzione in danno").
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità, le forme ed i tempi meglio specificati nel Capitolato di polizza.
4. Inoltre, FITRI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo di FITRI, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- reiterati inadempimenti da parte del Fornitore;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo annuale per l'attività di copertura effettivamente eseguita, purché correttamente ed a regola d'arte, alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti di FITRI a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a FITRI; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di FITRI.

Articolo 11

Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il *Fornitore* prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del *Contratto* stesso ("filiera rilevante delle imprese").
2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, *FITRI*, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*.
3. Il *Fornitore* prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del *Contratto*, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore* stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del *Fornitore* medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Il *Fornitore* s'impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto a FITRI, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del *Contratto*:
 - a) l'istruzione di procedimenti ovvero l'emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l'organo di amministrazione;
 - b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell'organo di amministrazione;
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione *pro tempore* vigente.

5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore*.
6. Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del *Contratto*, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 3, *FITRI* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 12

Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore* dichiara che con il proprio personale preposto all'esecuzione dei *Servizi*, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Il *Fornitore* è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il *Fornitore* è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il *Fornitore* si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui il *Fornitore* non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il *Fornitore* prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, *FITRI* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 13

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del *Fornitore* nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei *Servizi* ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai *Servizi* stessi.
2. Fermi restando gli obblighi assunti dal *Fornitore* in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il *Fornitore* stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi*, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al *Contratto*, salvo espressa autorizzazione per iscritto di *FITRI*.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *FITRI* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

Articolo 14

Trattamento dei dati

1. Il *Fornitore* dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente *Contratto* le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del *Contratto* stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. FITRI tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da FITRI potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di FITRI. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da FITRI, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del CONI, o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di FITRI, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Il Fornitore prende atto che FITRI potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy e dell'art. 28 del Regolamento UE, inerenti l'esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel

seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

8. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti o coassicuratori è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal

Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; FITRI potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate FITRI potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, FITRI applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento diffida lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, FITRI potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel

caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, FITRI diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, FITRI potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. FITRI potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.
28. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, FITRI potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o

trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 15

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del *Servizio* da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, *FITRI* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 16

Cessione del credito

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dall'esecuzione del *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il *Fornitore*, altresì, prende atto che sarà in facoltà di *FITRI* rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, *FITRI* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, *FITRI* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 17

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso – qualora il *Fornitore* si sia riservato la facoltà di subappaltare in sede di offerta – in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, alle imprese indicata in sede di gara.
3. Il *Fornitore* si impegna a depositare presso *FITRI*, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, FITRI procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti FITRI revocherà l'autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. FITRI, sentito il RUP o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti di FITRI, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

11. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di FITRI dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne FITRI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a FITRI prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
15. FITRI corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del RUP o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a FITRI entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte di FITRI, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,

FITRI può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare a FITRI il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
20. Il Fornitore si impegna a comunicare a FITRI, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati a FITRI prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. FITRI provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'ANAC n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 18

Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa all'oggetto del presente *Contratto*, nonché alla sua interpretazione, esecuzione e applicazione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione pattizia di qualsivoglia ulteriore foro alternativo e con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a FITRI per legge.

Articolo 20

Clausola finale

1. I termini previsti dal *Contratto* sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c.
2. Qualsiasi modifica alle clausole del *Contratto* sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *FITRI* non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *FITRI*.
6. In tal caso il *Fornitore* s'impegna a definire con *FITRI* nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *FITRI* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della affidamento e con l'esecuzione del *Contratto* stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del *Contratto*, sottoscritto tra le *Parti*.

Roma, _____

FITRI Federazione Italiana Triathlon

Il Direttore

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di

approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata; Articolo 4 Esecuzione dei Servizi; Articolo 5 Sponsorizzazione, quanto ai par. 1, 3, 4, 5, da 8 a 13, da 15 a 18; Articolo 6 Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto; Articolo 7 Corrispettivi; Articolo 8 Cauzione; Articolo 9 Responsabilità; Articolo 10 Recesso; Articolo 11 Disposizioni antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 12 Obblighi nei confronti del personale dipendente; Articolo 13 Obbligo di riservatezza; Articolo 14 Trattamento dei dati; Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 16 Cessione del credito; Articolo 17 Subappalto; Articolo 18 Foro competente; Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 20 Clausola finale.

Roma, _____

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX